

Messaggio

numero	4711
data	19 novembre 1998
dipartimento	Consiglio di Stato

Concernente i rapporti tra il Cantone Ticino e il Comune di Campione d'Italia

Onorevole signor Presidente,

onorevoli signore e signori Consiglieri,

con il presente Messaggio questo Consiglio di Stato intende proporre al Gran Consiglio la ratifica di una nuova dichiarazione che sostituisce quella del 28 giugno 1989 di questo medesimo Consiglio - e di conseguenza anche alla dichiarazione 17 luglio 1989 del Sindaco di Campione d' Italia - per quanto attiene agli atti ufficiali intesi a disciplinare i rapporti tra il Comune di Campione d' Italia e la Repubblica e Cantone del Ticin.

1. REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA IL CANTONE TICINO E IL COMUNE DI CAMPIONE D' ITALIA

Come si evince dal Messaggio n. 3474 del 28 giugno 1989 del Consiglio di Stato, "il Decreto legislativo concernente la regolamentazione dei rapporti tra il Cantone Ticino e il Comune di Campione d' Italia del 24 novembre 1982, che ha ratificato un accordo di durata quinquennale formalizzato tramite due dichiarazioni unilaterali reciprocamente vincolate del Consiglio di Stato e del Sindaco di Campione d' Italia, ha costituito il primo atto destinato a disciplinare i rapporti di vicinato tra l' enclave di Campione ed il Cantone Ticino".

2. SECONDA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA CANTONE TICINO E COMUNE DI CAMPIONE D' ITALIA

Ritenuta l' evoluzione nel frattempo intervenuta nei rapporti tra il Cantone Ticino e il Comune di Campione d' Italia, attraverso il Decreto legislativo del 23 ottobre 1989 si è dato corpo ad una regolamentazione, attualmente in vigore, che rivedeva parzialmente, ridimensionandoli nella loro portata, i contenuti del documento originario. Le differenze sostanziali tra la prima e la seconda regolamentazione si possono così sintetizzare:

- a) il contributo del Comune di Campione d' Italia a titolo di perequazione finanziaria per servizi resi dal Cantone Ticino è sceso da fr. 5 mio annui a fr. 1.5 mio annui; determinato dallo sgravio degli oneri mutualistici e ospedalieri precedentemente a carico del Cantone e dalla rinuncia al riassetto della strada di comunicazione fra Campione e Bissone.
- b) la nuova regolamentazione ha proposto, come detto, la "sostituzione della parificazione mutualistica e medico-ospedaliera dei cittadini campionesi, con il riconoscimento del diritto di accesso alle strutture sanitarie cantonali" (cfr. Mess. CdS n. 3474 del 28 giugno 1989).

Come si può leggere nel Rapporto che accompagna il suddetto Messaggio, "Le dichiarazioni-accordo non hanno scadenza e sono soggette a disdetta con preavviso di sei mesi per la fine di ogni anno civile. Non si tratta certamente di una situazione stabile; l' intesa servirà alle due Comunità per consolidare l' esperienza e affrontare meglio la collaborazione in vista delle trattative per la conclusione di un accordo fra le due Autorità nazionali".

3. NECESSITÀ DI EMENDAMENTI ALL' ATTUALE REGOLAMENTAZIONE

Come più volte ribadito, nell' ambito degli atti che sorreggono le prime regolamentazioni dei rapporti tra il Cantone Ticino e il Comune di Campione d' Italia, la situazione geografica e i secolari rapporti di buon vicinato tra queste due entità

politiche rendono indispensabile la stipula di un accordo generale di carattere internazionale tra le stesse.

L' interazione tanto indispensabile quanto imprescindibile tra la comunità di Campione d' Italia e il Cantone Ticino appare di natura talmente evidente che non necessita certo di ulteriori approfondimenti di dettaglio.

I lavori nella direzione di una convenzione di portata generale, agevolati dall' approvazione nel 1993 di un accordo per la cooperazione transfrontaliera tra Repubblica Italiana e Confederazione Svizzera in applicazione alla Convenzione di Madrid, già hanno preso corpo; tuttavia gli stessi implicheranno forzosamente tempi medio-lunghi per una loro concretizzazione e per le relative ratifiche.

Nel frattempo emergono comunque aspetti contingenti, più volte sollevati dal Comune di Campione d' Italia, elencati in occasione di un incontro con lo scrivente Consiglio nell' inverno del 95, che reclamano soluzioni più immediate, tra cui, in particolare, spicca quello legato alla nuova definizione di un concetto assicurativo-sanitario per la popolazione di Campione d' Italia.

Per risolvere questi problemi contingenti, questo Consiglio di Stato, previa concertazione con il Sindaco di Campione d' Italia, propone la via transitoria della adozione di una nuova dichiarazione.

Nell' intento di curare i rapporti tra i due Enti ed in particolare di porre le basi per il rinnovo della vigente Dichiarazione, il Consiglio di Stato ha affidato l' incarico alla Cancelleria dello Stato, che già si occupa di coordinare all' interno dell' Amministrazione cantonale gli aspetti della cooperazione transfrontaliera e della piccola politica estera, di assicurare i necessari contatti e di preparare il testo dell' accordo.

Allegati al presente Messaggio figureranno quindi i nuovi testi ai sensi di quanto si andrà di seguito a proporre da parte di questo Consiglio di Stato, rispettivamente del Sindaco di Campione d' Italia.

4. IL CONTENUTO DELLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE

Trattandosi di un disciplinamento transitorio, la dichiarazione si limita a regolare singole materie che vengono illustrate nei considerandi che seguono. Tali aspetti sono comunque preceduti da una norma, l' art. 2 che fissa il principio della equiparazione dei cittadini campionesi, intesi come residenti in quel Comune, a quelli del Canton Ticino per i temi regolati dall' accordo; analogo principio vale per il Comune.

4.1 Il sistema assicurativo sanitario

Come già osservato in questo stesso Messaggio, il p.to 2 della vigente Dichiarazione del Consiglio di Stato concernente la regolamentazione di determinati servizi pubblici e prestazioni infrastrutturali ticinesi al Comune di Campione d' Italia specifica testualmente quanto segue:

"Ai cittadini italiani stabilmente residenti nel Comune di Campione d' Italia è riconosciuta l' ammissione alle strutture sanitarie e terapeutiche pubbliche del Cantone compatibilmente con il fabbisogno dei residenti nel Cantone e nella Confederazione. Le prestazioni sanitarie e terapeutiche saranno erogate alle condizioni applicabili ai cittadini esteri residenti all' estero".

Oggi come oggi non vengono messi in discussione da parte delle Autorità di Campione d' Italia né la disponibilità all' accoglimento di cittadini campionesi a livello di strutture sanitarie e terapeutiche pubbliche del Cantone Ticino, né la qualità delle prestazioni fornite dalle medesime strutture cantonali.

La preoccupazione dell' Autorità campionesa si manifesta per contro dal profilo della copertura assicurativa, oggi gestita da una Cassa malati Svizzera in virtù di un accordo particolare tra un assicuratore svizzero e il Comune di Campione d' Italia.

All' atto pratico si manifestano problematiche contingenti che da un lato impediscono una trasparenza di rapporti e dati immediata e dall' altro rendono poco attrattiva per un assicuratore svizzero la pratica assicurativa legata alla copertura dei cittadini campionesi.

A ciò si aggiunge inoltre un aspetto tutt' altro che trascurabile dettato dall' entrata in vigore con effetto 1° gennaio 1996 del nuovo diritto federale nel campo dell' assicurazione contro le malattie (LAMal) che esige già di per sé un riesame della materia ed il conseguente adeguamento normativo.

Oggi l' accesso dell' assicuratore svizzero alla pratica sul territorio del Comune di Campione d' Italia avviene tramite pubblico concorso.

La pratica assicurativa si concretizza mediante un contratto collettivo che deve garantire un autofinanziamento proprio.

Le tariffe ospedaliere dei nosocomi pubblici praticate nei confronti dei cittadini campionesi risultano essere quelle relative ai cittadini esteri e le regole che presiedono ai rapporti assicurativi tra la Cassa malati svizzera e il Comune di Campione d' Italia sono improntate a regole proprie, non sovrapponibili con quelle in vigore per i cittadini ticinesi.

Già questi fatti evidenziano anomalie di non poco conto, non solo dal profilo amministrativo ma anche sotto l' aspetto pratico; anomalie che richiamano in modo impellente la ridefinizione dell' intero futuro assetto assicurativo-sanitario , atteso che per ragioni del resto ben evidenti sussiste un chiaro interesse a ricercare una soluzione praticabile con il nostro Cantone.

In sostanza quattro appaiono le direttrici che dovranno contraddistinguere il nuovo assetto assicurativo-sanitario di Campione d' Italia; e meglio:

- a) la piena equipollenza del cittadino campionesi con il cittadino ticinese, con in particolare tariffe medico-sanitarie equivalenti;
 - b) l' equivalenza assicurativa del cittadino di Campione d' Italia con il cittadino ticinese (medesimo premio assicurativo per il segmento di base, medesime regole che presiedono i rapporti con l' assicuratore svizzero);
 - c) la corresponsione da parte del Comune di Campione d' Italia di un determinato importo al Cantone Ticino a titolo di perequazione per i servizi resi nel settore degli ospedali pubblici conseguentemente al fatto che ai cittadini campionesi, non soggetti alle imposte nel Cantone Ticino, vengono comunque applicate le medesime tariffe proprie dei cittadini ticinesi;
 - d) tale apertura del Cantone Ticino nei confronti del Comune di Campione d' Italia dal profilo medico-sanitario - e segnatamente ospedaliero (ospedali pubblici) - risulterà strettamente impostata sul principio della neutralità finanziaria per il nostro Cantone.
- In sostanza l' esperienza fin qui maturata, ma anche la naturale evoluzione intervenuta, portano a tornare allo status quo ante (accordo del 24 novembre 1982) relativamente ai principi di fondo che reggono gli aspetti assicurativo-sanitari tra le due comunità.

Le applicazioni pratiche potranno comunque differire sia nella forma ma anche nella sostanza, in particolare in ragione di un rinnovato contesto legislativo svizzero legato agli aspetti assicurativi.

Si ribadisce in ogni caso che i cittadini campionesi compresi in questo provvedimento non saranno posti al beneficio di alcun sussidio nell' assicurazione sociale malattie. In prosieguo le quattro direttrici di cui sopra verranno esplicitate nei loro aspetti costitutivi e nella loro impostazione di fondo.

4.1.1 Esigenza espressa a livello federale

Ai sensi del tenore della prima versione dell' OAMal, l' art. 132 recitava quanto segue:

1. Al più tardi sino al 31 dicembre 1996, le casse malati possono continuare i rapporti d' assicurazione, esistenti all' entrata in vigore della legge, con persone che non sono soggette all' assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e che nemmeno possono esservi soggette a domanda. Questi rapporti d' assicurazione sono retti dal diritto previgente.
2. Un nuovo rapporto d' assicurazione ai sensi del capoverso 1 può essere creato soltanto se esso permette una corrispondente continuazione della copertura assicurativa sino al 31 dicembre 1996, allora garantita da un assicuratore che ha rinunciato a esercitare l' assicurazione sociale malattie (art. 99 LAMal). Ritenuti i problemi conseguenti all' interruzione di rapporti assicurati con persone da tempo iscritte presso un assicuratore malattia svizzero, il disposto OAMal di cui sopra è stato modificato, con effetto 1° 01.1997, nei termini seguenti:
3. Le casse malati possono offrire alle persone di cui ai capoversi 1 e 2 la continuazione dei rapporti d' assicurazione su base contrattuale oltre il 31 dicembre 1996. Il contratto può essere stipulato con la stessa cassa malati o con un altro assicuratore ai sensi dell' articolo 11 LAMal. Il finanziamento delle prestazioni corrispondenti a quelle dell' assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è retto dai principi dell' assicurazione sociale malattie. I rapporti d' assicurazione soggiacciono alla legge sul contratto d' assicurazione.
4. Se una cura iniziata prima del 1° gennaio 1997 continua dopo questa data, la cassa malati deve mantenere il rapporto d' assicurazione conformemente al diritto previgente

sino alla fine della cura.

Tuttavia la continuazione dei rapporti assicurativi dei cittadini di Campione d' Italia con un assicuratore svizzero LAMal nei termini qui indicati - resa possibile di principio dalla modifica OAMal poc' anzi evidenziata - presuppone l' esistenza di un accordo bilaterale tra il Cantone Ticino e il Comune di Campione d' Italia.

Al riguardo così si esprime infatti l' UF

AS: "Assunto che si alluda ad un assicuratore LAMal (...) è da ritenere che la facoltà della stipula dell' assicurazione va subordinata (...) a una relativa norma da concordare a livello di trattato internazionale o quanto meno, in vista dell' elaborazione dello stesso, di adeguamento dell' attuale intesa interstatale transitoria con Campione d' Italia (che tocca del resto diversi altri temi)" [scritto UFAS 9.07.1996].

4.1.2 Natura del contratto assicurativo con il Comune di Campione d' Italia

Considerata la particolarità della fattispecie, per il Comune di Campione d' Italia è da prevedere l' intervento di un solo assicuratore svizzero LAMal, attraverso:

- un contratto collettivo che comprenda tutta la popolazione campionesa;
- un pubblico concorso al fine di designare l' assicuratore che opererà nei confronti della comunità campionesa in una situazione di monopolio (e questo per volere dell' Autorità locali);

- il pagamento del premio dell' assicurazione di base da parte del Comune di Campione d' Italia (il diritto italiano non prevede infatti che il cittadino abbia a pagare premi assicurativi in via diretta per quanto riguarda l' assicurazione di base).

Quanto sopra è del resto già in atto da diverso tempo, e anche con la LAMal un contratto collettivo nell' ambito dell' assicurazione di base delle cure medico-sanitarie può restare possibile quale fattore di ordine amministrativo, purché il premio applicato sia equivalente rispetto a quello previsto per l' assicurazione ordinaria di base.

Le assicurazioni complementari all' assicurazione di base potranno invece essere sottoscritte nominalmente dal singolo cittadino campionesa a titolo individuale presso l' assicuratore designato per l' assicurazione di base, oppure attraverso altri enti assicurativi LAMal o privati. In questo caso il premio delle assicurazioni complementari sarà di stretta competenza del singolo cittadino stipulante.

4.1.3 Nuovo quadro che contraddistinguerà il settore assicurativo-sanitario del Comune di Campione d' Italia.

Di seguito verrà presentata in estrema sintesi l' impostazione del nuovo concetto di protezione assicurativo-sanitaria della popolazione campionesa.

A. Impostazione di fondo - Linee direttrici

Il settore della salute pubblica - medicina ambulatoriale e ospedaliera - così come quello legato agli aspetti assicurativi, vengono sicuramente a toccare ambiti preponderanti nel quadro dei rapporti tra queste due entità politiche; e ciò sia dal profilo delle ricadute contingenti sulla popolazione di Campione d' Italia, sia in considerazione degli aspetti finanziari che entreranno in linea di conto.

Nel settore della salute pubblica l' accordo generale si dovrà basare sui seguenti filoni portanti:

- piena equipollenza tra cittadino campionesa e cittadino ticinese;
- la sanità a Campione d' Italia è garantita anche attraverso le strutture ambulatoriali e stazionarie cantonali;
- l' assicurazione malattie è praticata da un assicuratore svizzero autorizzato all' esercizio ai sensi della LAMal, che di conseguenza accetta il principio su cui si basa il concetto di equipollenza qui richiamato;
- equivalenza delle tariffe sanitarie e dei premi assicurativi applicati a cittadini ticinesi e a cittadini campionesi;
- per quanto attiene al settore stazionario, la presente disamina si riferisce a ospedali acuti, di riabilitazione e per malattie croniche.

Si osserva che per quanto concerne la possibilità di accesso di cittadini campionesi a case per anziani nel Cantone, la questione sarà oggetto di approfondimento e di ulteriori trattative in separata sede, considerando che le case per anziani non sono cantonali ed il sistema di finanziamento è diverso;

- per le ospedalizzazioni extracantonali a seguito di motivi medici definiti dalla LAMal valgono le medesime disposizioni applicate ai cittadini ticinesi.

B. Obblighi prestativi dell' assicurazione

L' assicuratore svizzero che dovrà garantire il suo intervento a Campione d' Italia prende a carico le prestazioni erogate:

- a) in virtù del diritto svizzero, applicando prontuari e tariffari propri del diritto svizzero;
- b) ai sensi del diritto italiano, previo esame preliminare degli esposti finanziari da parte dei competenti servizi delle USSL (in genere si tratta comunque di un importo globale di entità assai contenuta: ca. fr. 40'000.- annui).

C. Sistema assicurativo

L'assicuratore svizzero garantisce la copertura assicurativa di tutta la popolazione residente a Campione d' Italia, previa richiesta di un premio assicurativo all' Autorità di Campione d' Italia a partire dal premio ordinario applicato ai cittadini domiciliati nel Cantone Ticin.

I principi applicativi a cui l' assicuratore svizzero si dovrà attenere sono quelli che discendono dal diritto svizzero in materia (prestazioni assicurative, partecipazione dell' assicurato e definizione dei premi in particolare). In ragione dell' equipollenza tra cittadino ticinese e cittadino campioneso, nei confronti di quest' ultimo dovranno essere applicate le medesime prerogative assicurative (in particolare: divieto di esclusioni di sospensione di prestazione o di applicazione di riserve d' assicurazione). Nel caso dovessero nascere situazioni di contenzioso tra l' assicuratore e il Comune di Campione d' Italia, competente sarà il foro designato a livello di convenzione contrattuale che lega l' assicuratore al Comune di Campione; e questo con riferimento al diritto internazionale privato.

Le partecipazioni a carico dell' assicurato (franchigia + aliquota del 10% per spese eccedenti l' importo di franchigia) sono imputate dall' assicuratore al singolo cittadino italiano toccato dal contratto, il quale potrà farsi rimborsare tali importi, se del caso, dal Comune di Campione d' Italia (situazione di cittadini indigenti o toccati da esenzioni per patologia definite dal diritto italiano).

La delibera all' assicuratore svizzero del contratto di copertura della comunità di Campione d' Italia avverrà tramite pubblico concorso a partire dalle premesse qui esposte e dalle condizioni fissate dall' Autorità campionesa.

D. Entità del premio assicurativo

Come già rilevato, il premio assicurativo pro capite dovrà essere impostato a partire dal premio ordinario dell' assicurazione delle cure medico-sanitarie (assicurazione di base) praticato dall' assicuratore medesimo nel Cantone Ticin.

Tuttavia in sede di gara d' appalto l' assicuratore potrà proporre le seguenti riduzioni di premio (conformi al diritto svizzero):

- a) in ragione del fatto che l' accesso al medico specialista deve essere autorizzato da un medico di base designato dall' Autorità di Campione d' Italia ("medico filtro" che può consentire l' accesso ai medici specialisti a carico dell' assicurazione di base);
- b) a seguito della proposta di un sistema assicurativo che si limiti ai soli ospedali pubblici (scelta limitata del fornitore di prestazioni ai sensi dell' art. 41 cpv. 4 LAMal): starà poi all' Autorità campionesa che delibera optare o meno per questa ipotesi riduttiva;
- c) conseguentemente all' offerta di franchigie opzionali.

E. Esistenza di un accordo internazionale

Conditio sine qua non per l' applicazione della presente dichiarazione è l' esistente volontà di operare per addivenire alla definizione ed adozione tra gli Stati di una Convenzione internazionale che regolamenti compiutamente i rapporti di cui si tratta. Tale clausola è esatta dall' Autorità federale, la quale tuttavia non impone una soluzione immediata e definitiva delle trattative, ma si dichiara disposta ad autorizzare l' applicazione del sistema assicurativo-sanitario qui delineato qualora le parti abbiano ad impegnarsi a procedere in tal senso.

A tale uopo viene proposto un emendamento alla dichiarazione in vigore includendo nell' accordo medesimo anche l' aspetto legato al sistema sanitario, così come alla protezione assicurativa, applicabili alla popolazione di Campione d' Italia.

F. Procedure giuridico-amministrative

La gara d' appalto aperta agli assicuratori svizzeri LAMal impostata a partire dal criterio di equipollenza tra cittadino campioneso e cittadino ticinese deve poggiare su una base giuridica oggi inesistente.

A medio termine tale base giuridica potrà essere rappresentata dal futuro internazionale.

Tuttavia urge una soluzione a più corto termine, e questo è immaginabile solo

attraverso un emendamento al Decreto legislativo oggi in vigore, nel senso che lo stesso abbia a considerare anche i settori della sanità pubblica e gli aspetti assicurativi; e questo a partire da concetti operativi ai sensi dei considerandi qui esposti.

4.2 La frequenza scolastica

La vigente dichiarazione che, come visto, regola determinati servizi e prestazioni pubbliche del cantone a favore dei cittadini di Campione, contempla al p.to 3 la possibilità di frequenza delle scuole post obbligatorie ticinesi.

Questa soluzione, stando ai dati rilevati dal censimento scolastico 95/96, è adottata invero da un numero limitato di giovani residenti a Campione, preferendo la maggior parte di loro proseguire gli studi presso le scuole pubbliche o private italiane.

Nel 1995/96 si contavano 19 allievi nelle nostre scuole, così ripartiti: scuola media (2); licei (8); scuola media di commercio (2); app. scuole professionali commerciali, artigianali e industriali (5); SSQEA (2).

I contatti avuti tra i rappresentanti del Cantone e del Comune di Campione hanno consentito da un lato di riproporre l' impostazione vigente e dall' altro di completarla con alcune modifiche che considerino alcuni aspetti del mondo scolastico post obbligatorio di sicuro interesse anche per la Comunità dell' enclave. Ci riferiamo in particolare:

a) all' estensione della possibilità di accesso scolastico anche agli allievi che desiderano frequentare la scuola media ticinese in alternativa alla scuola media di Campione.

Il numero è assai contenuto e generalmente la scuola frequentata è quella di Lugano viale Cattaneo, come già avviene per la frequenza del liceo.

b) l' estensione della frequenza anche alle facoltà dell' Università della Svizzera italiana ed ai dipartimenti della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana.

Per quanto riguarda i rapporti fra le due parti su questo punto, occorre considerare che l' estensione della frequenza ad istituti con una propria autonomia rispetto al Cantone richiede una regolamentazione particolare. Infatti, l' esistenza di diverse istanze responsabili delle scuole cantonali (Dipartimento dell' istruzione e della cultura) e delle scuole a livello universitario impedisce al Consiglio di Stato di impegnarsi giuridicamente e finanziariamente per quest' ultime.

D' altra parte si ritiene inopportuno escludere dall' accordo in fieri la SUP e l' USI imponendo di conseguenza a quest' ultime la stipulazione di accordi diretti e separati con il Comune di Campione d' Italia.

La soluzione proposta è quella di contemporaneamente sottoscrivere un accordo tra Consiglio di Stato e USI, rispettivamente SUP, che legittimi l' Autorità cantonale ad impegnare i suddetti enti per quanto concerne l' accesso di cittadini di Campione d' Italia ai rispettivi istituti alle stesse condizioni degli studenti ticinesi.

Per la frequenza della SUP, rispettivamente dell' USI, gli studenti residenti a Campione pagano le tasse previste per quelli residenti in Ticino.

Le tasse annuali di frequenza per le scuole medie e postobbligatorie cantonali, come pure i contributi previsti dagli accordi intercantionali per il finanziamento della SUP e dell' USI (a titolo indicativo ammontano tra i franchi 9'500.-- ed i 23'000.- a seconda del dipartimento o della facoltà scelta) sono comprese nel credito globale versato da Campione d' Italia per le diverse prestazioni assicurate dal Cantone. Spetta a quest' ultimo provvedere al riversamento alla SUP e all' USI degli importi derivanti dalla frequenza dei cittadini di Campione di queste strutture formative.

4.3 Pratica della pesca e della caccia

Tra gli aspetti sollevati dal Comune di Campione in occasione delle trattative di rinnovo dell' accordo, attenzione particolare è stata rivolta al problema della pesca.

Con l' entrata in vigore della nuova legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni lo scorso 1° gennaio, i cittadini di Campione d' Italia sono equiparati agli stranieri non domiciliati e non dimoranti in Svizzera. Di conseguenza gli stessi non hanno diritto all' ottenimento della patente di tipo D1 (patente annuale per la pesca dilettantistica) e D4 (pesca del temolo).

La modifica del testo di legge appena votato dal Parlamento non appare opportuna, ritenuto che proprio la questione dei diritti di pesca per gli stranieri, domiciliati in altri Cantoni e gli Svizzeri all' estero è stata dibattuta dal legislativo. Tuttavia, considerato che nel passato i cittadini residenti a Campione hanno sempre goduto degli stessi

diritti dei cittadini ticinesi e la particolarità territoriale di enclave, la fattispecie giustifica un approccio ed una soluzione differenti.

Si propone pertanto di inserire nella dichiarazione del Consiglio di Stato il principio della equiparazione con le relative condizioni cui devono soggiacere i cittadini di Campione; in quella del Sindaco il principio della reciprocità in materia di pesca. Tale eccezione rispetto alla legge specifica, nella misura in cui viene sanzionata dal decreto legislativo ,giuridicamente di pari rango, risolve l' ostacolo dianzi richiamato.

Discorso analogo vale pure per la pratica della caccia, per la quale si postula da parte del Comune di Campione d' Italia il riconoscimento della parità di trattamento ai suoi cittadini legittimati all' esercizio della caccia in Ticino sulla base della legislazione cantonale in materia (art. 50 della legge sulla caccia 11.12.1990) rispetto a quelli ticinesi.

Anche in questo caso non vi sono decisioni di principio a tale equiparazione; per cui verrà loro rilasciata la patente alle condizioni previste per i domiciliati nel Cantone dall' art. 12 della legge sulla caccia.

Le patenti di pesca e di caccia secondo quanto precede dovranno essere richieste alla Cancelleria comunale di Bissone.

4.4 Altri temi

4.4.1 Sistemazione stradale

Si tratta di un oggetto per il quale molto si è discusso negli scorsi anni e in sede di trattative all' atto della stesura della prima dichiarazione , che inserì il principio; come pure all' atto del rinnovo nel 1989, che invece lo stralciò.

Il tema è stato puntualmente riproposto sia dal Comune di Campione d' Italia, sia da quello di Bissone, con istanze all' indirizzo del Dipartimento del Territorio.

Quest' ultimo, tramite la Divisione delle Costruzioni, ha proceduto alla definizione di un indirizzo per un progetto di massima per la sistemazione stradale. Da questo studio risulta la fattibilità dell' opera con il relativo impegno espropriativo.

La realizzazione necessita di un iter procedurale completo:

- la pubblicazione ed approvazione del piano generale o variante di PR (Comune di Bissone) per conferire la pubblica utilità all' opera;
- la richiesta del credito;
- la procedura espropriativa e l' esecuzione.

I tempi di realizzazione, partendo dalla pubblicazione del piano generale si estenderebbero sull' arco di un quinquennio.

Considerando il prevalente interesse del Comune di Campione d' Italia, che del resto già in passato l' ha ripetutamente reclamata, per intraprenderne l' impegnativa realizzazione che permetta di assicurare l' adeguata e confacente congiunzione con l' asse stradale internazionale ed una rivalutazione turistico-ambientale della strada d' accesso all' Enclave, il Comune stesso si assume il 50 % dell' impegno finanziario per lo studio, per la progettazione e per la realizzazione dell' opera.

Nella dichiarazione del Cantone, proprio perché gli aspetti giuridico-finanziari vanno risolti in atti particolari, ci si limita ad evidenziarne l' impegno ad affrontare la realizzazione della sistemazione stradale, in quella del Sindaco di Campione d' Italia a precisare che si assume l' impegno finanziario precisato.

4.4.2 Depurazione delle acque

Fra gli argomenti non ancora risolti, ma sul quale dopo lunghe discussioni sulla soluzione da perfezionare sembra che sia stata trovata una convergenza operativa, v' è quello della Depurazione delle acque del comprensorio di Campione d' Italia. Il Comune è stato tra i primi a dotarsi di un depuratore; le necessità tecniche di realizzazione della IV fase hanno determinato le Autorità dell' enclave a cercare soluzioni esterne.

Gli sforzi profusi grazie anche a recenti studi avviati nell' ambito della Comunità di lavoro della Regio Insubrica per arrivare ad un ottimale risanamento delle acque del lago soprattutto sul versante italiano, hanno favorito la ricerca di una soluzione comune, che consiste nel convogliare le acque dalle canalizzazioni di Campione d' Italia al depuratore di Bioggio attraverso il lago, approfittando di lavori sulla rete di adduzione in quell' impianto delle acque luride del comprensorio di Pugnerna-Caprino . La questione è di competenza locale (Comune di Campione - Città di Lugano - Consorzio di depurazione di Lugano e dintorni attraverso una convenzione ad hoc).Giusta gli art. 51 e segg. LALIA compete al Cantone tramite il Dipartimento competente autorizzarne tecnicamente l' evacuazione, per cui sembrava opportuno

menzionare l' impegno a sostenere la realizzazione nelle sedi competenti del progetto.

4.4.3 Protezione civile

I rischi di danni in seguito ad eventi naturali (alluvioni, frane ecc.), come pure per casi accidentali (incidenti chimici, incendi ecc.) hanno suggerito l' adozione di provvedimenti sul piano della prevenzione e dell' intervento ,attraverso il coordinamento delle risorse disponibili.

Anche in sede di cooperazione transfrontaliera si è riconosciuta la necessità di disciplinare la messa a disposizione di mezzi tecnici e di uomini al di qua e al di là del confine. In questo senso è stato perfezionato l' accordo italo-svizzero che pone le basi legali per regolamentare questi interventi. E in questo spirito che si colloca la collaborazione tra l' Ente regionale di Protezione civile del Mendrisiotto ed il Comune di Campione di recente decretata.

4.4.4 Residenza di cittadini campionesi su territorio ticinese

Anche questa materia interessa solo indirettamente il rinnovo dell' accordo in fieri. Essa assume però un significato ed una portata politico-economica non indifferente, cui il Comune di Campione d' Italia, tramite il suo Esecutivo, nutre grandi speranze ed aspettative, tant' è vero che l' ha indicata tra i punti prioritari delle trattative per il rinnovo degli accordi.

Del resto non è un caso che l' esito delle trattative sarebbe dipeso anche dalla soluzione di questo delicato oggetto. Basti ricordare che nel 1982 l' Ufficio federale degli stranieri, in margine al primo accordo che regolamentava i rapporti tra Ticino e Campione, aveva concesso il rilascio a cittadini italiani, residenti nell' enclave in possesso di un certificato di residenza stabile, di permessi di dimora a scopo di residenza nei Comuni ticinesi limitrofi, con l' autorizzazione a continuare l' attività a Campione d' Italia. Permessi che dovevano essere rilasciati con l' approvazione federale e fino a concorrenza di un numero massimo di 50 famiglie.

Questa soluzione permise di regolamentare una situazione di fatto e non pose all' Autorità cantonale alcun problema particolare. Qualche perplessità era invero stata sollevata da parte dei Comuni.

A titolo di compensazione per i Comuni sul cui territorio risiedono i cittadini che esplicano un' attività lucrativa, dipendente o indipendente a titolo principale a Campione e quindi per l' assenza di imponibilità in Svizzera dei redditi da attività lucrativa secondo l' accordo di doppia imposizione con l' Italia, l' accordo del 1982 aveva fissato un importo a titolo di contributo di 4000 fr. all' anno per ogni famiglia e di fr. 1'000.-- per persone non coniugate.

L' esaurirsi del numero di permessi a disposizione aveva successivamente indotto l' Ufficio federale competente a non più concedere permessi di dimora a persone che esercitavano un' attività lucrativa all' estero e che questa regola valeva anche per chi operava a Campione d' Italia.

Alla luce della rinnovata richiesta di questo Comune intesa a ripristinare quella opportunità, lo scrivente Consiglio si è rivolto con lettera 5 febbraio 1997 all' Ufficio federale degli stranieri, postulando il ritorno ai criteri applicati a suo tempo, contestualmente alla convenzione del 1982 e in particolare:

- a) "il rilascio di permessi di dimora a scopo di residenza nei comuni ticinesi limitrofi a cittadini italiani residenti nell' enclave in possesso di un certificato di residenza stabile, con l' autorizzazione a continuare l' attività a Campione;
- b) che questi permessi vengano rilasciati con l' approvazione federale e sino a concorrenza di un contingente massimo di 50 famiglie;
- c) che una famiglia partita per l' estero possa essere sostituita nell' unità del contingente da un' altra famiglia.

L' istanza veniva altresì motivata con il richiamo all' accordo quadro sottoscritto fra Confederazione svizzera e Repubblica italiana per la cooperazione transfrontaliera delle collettività ed Autorità regionali e locali.

Con lettera 3 settembre 1997, l' Ufficio federale degli stranieri comunicava di aderire alla proposta (50 nuovi permessi in aggiunta agli esistenti concessi nel 1982) salvo per la lett. C delle richieste del Governo ticinese. Le modalità di applicazione del numero di permessi disponibili saranno curate dalle istanze cantonali competenti in collaborazione con i Comuni interessati.

Per quanto concerne la richiesta formulata dal Comune di Campione d' Italia di poter comprendere in questo numero oltre a chi svolge un' attività lucrativa indipendente o dipendente anche i titolari di pensione, si osserva che la questione per quest' ultimi

risulta regolata dall' art. 34 dell' Ordinanza Federale che limita gli effettivi degli stranieri del 6.10.1986 e successive modifiche.

In particolare dall' inizio di novembre di quest' anno è possibile il rilascio di permessi di dimora a chi ne fa richiesta alla condizione che abbia 55 anni, dimostri un legame stretto con la Svizzera e disponga dei mezzi finanziari necessari.

Considerato quanto precede, il Cantone dovrà quindi assicurare come già in passato il contributo compensativo ai Comuni ritoccato verso l' alto.

5. GLI ASPETTI FINANZIARI

I servizi e le prestazioni che il Cantone assicura in base agli impegni assunti con la rinnovata Dichiarazione e favorisce grazie alla sua intermediazione, sono onorati a titolo di perequazione da parte del Comune di Campione d' Italia con un determinato importo annuo che considera la generalità e la complessità dei rapporti che discendono in termini politici, economici e tecnici dall' accordo in fieri.

Lo stesso si cifra attorno ai 4,5 milioni all' anno, cui si aggiunge il 50 % delle spese per lo studio, per la progettazione e per la realizzazione della strada di raccordo tra lo svincolo autostradale di Bissone ed il confine con l' enclave.

L' incasso del compenso per le prestazioni del Cantone, rispettivamente degli Enti cantonali (USI, SUPSI, EOC), dovrebbe avvenire singolarmente previa l' emissione delle relative fatture.

Questa soluzione, di per sé logica ed applicabile più in generale anche per le altre prestazioni e servizi previsti in base all' accordo in fieri, e del resto auspicata dai servizi cantonali interessati, pone dei problemi giuridico-finanziari nei rapporti istituzionali interni dello Stato italiano cui non sfugge, in attesa del varo da parte di Roma di una legislazione speciale per Campione d' Italia espressamente richiamata in una legge 15 marzo 1997 votata dal Parlamento italiano, che delega al Governo di quel Paese di emanare decreti intesi a conferire funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali, anche il Comune di Campione d' Italia.

Pertanto occorre gioco forza attenersi al principio fin qui espresso nei precedenti accordi di sussumere in un credito globale la compensazione per le diverse prestazioni del Cantone a favore di Campione d' Italia, ritenuto che internamente si procederà alla ripartizione sulla base delle singole fatturazioni.

6 CONCLUSIONI

Lo scrivente Consiglio ritiene con l' allegata dichiarazione, completata con le considerazioni contenute nel presente messaggio, di aver adeguatamente risposto alle molteplici esigenze di carattere urgente proposte dal Comune di Campione d' Italia, che ha accettato di corrispondere con altrettanto spirito collaborativo e di apertura, sottolineati da una controprestazione finanziaria impegnativa ma significativa dei vantaggi che l' accordo consente.

Il Consiglio di Stato, tramite i propri servizi e in contatto con il Comune curerà l' applicazione dell' accordo, predisponendo i lavori per la sua traduzione in un accordo internazionale completo e definitivo.

Qualora i contenuti tecnici previsti dalla presente dichiarazione non dovessero esaurirsi prima dell' entrata in vigore della convenzione internazionale precitata, la stessa dovrà evidentemente riproporli.

Desideriamo infine ricordare che l' approvazione della dichiarazione allegata rientra nei provvedimenti del II° pacchetto di correzione della tendenza di PF 96/99 (misura B n. 1).

Invitando il Gran Consiglio ad approvare l' annesso disegno di Decreto legislativo che ratifica l' accordo siglato, ci è gradita l' occasione per porgere, onorevoli signori Presidente e deputati, i sensi della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Buffi

p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la nuova regolamentazione dei rapporti tra il Cantone Ticino e il Comune di Campione d' Italia.

**Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 19 novembre 1997 n. 4711 del Consiglio di Stato,
decreta :

Articolo 1

Sono ratificati gli impegni contenuti nelle dichiarazioni..... del Consiglio di Stato e del Sindaco di Campione d' Italia annesse al presente decreto legislativo.

Articolo 2

Le prestazioni del Canton Ticino sono vincolate a quelle del Comune di Campione d' Italia menzionate nella citata dichiarazione del Sindaco di questo Comune.

Articolo 3

Le dichiarazioni sono suscettibili di revoca con un preavviso di 6 mesi per la fine di ogni anno civile con decadenza automatica all' entrata in vigore della Convenzione internazionale regolante i rapporti tra Cantone Ticino e Comuni di Campione d' Italia.

Articolo 4

I Comuni in cui risiedono cittadini che esplicano attività lucrativa, dipendente o indipendente, a Campione d' Italia ricevono dal Cantone un contributo annuo:

- a) di fr 1500 per celibe o nubile che rispetta i requisiti di quest' articolo;
- b) di fr 5000 per famiglia, un membro del quale rispetta i requisiti di quest' articolo.

È considerato residente chi è in possesso del permesso di polizia oppure, nei casi in cui tale permesso non è necessario, chi ha nel Comune il domicilio civile, presenti tutti i requisiti formali ad esso connessi. Questa prestazione del Cantone è pure vincolata a quella del Comune di Campione d' Italia.

Articolo 5

Per lo studio, per la progettazione e per la realizzazione della strada di raccordo tra lo svincolo autostradale di Bissone ed il confine con l' enclave il 50 % delle spese è assunto dal Comune di Campione d' Italia.

Questa quota parte di spesa si aggiunge all' impegno finanziario a carico del Comune di Campione d' Italia, quale compensazione per i servizi e le prestazioni concessi dal Cantone in base alla dichiarazione di cui all' art. 1 del presente Decreto Legislativo.

Articolo 6

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Allegato 1

Dichiarazione

del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamati i secolari e speciali rapporti di vicinato instauratisi tra le comunità delle due Parti, principalmente in ambito economico, culturale, turistico e sanitario, in virtù del particolare status di enclave rappresentato dal Comune di Campione d' Italia; ritenuto come tale enclave operi in un contesto socio-economico svizzero, cui ricorre per il proprio soddisfacimento da determinate prestazioni e servizi pubblici di natura essenziale;

ricordate a tale proposito le intercorse intese stipulate tra le parti nel 1982 e nel 1989; affermata la disponibilità a operare per la definizione ed adozione in tempi brevi di una Convenzione che regolamenti più ampiamente i rapporti di cooperazione transfrontaliera tra le Parti, tenendo compiutamente conto dell' Accordo quadro stipulato nel 1993 tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per la cooperazione transfrontaliera;

dichiara:

1. Il Consiglio di Stato prende atto della dichiarazione formulata dal Sindaco del Comune di Campione d' Italia in data
2. I cittadini di Campione d' Italia per beneficiare di prestazioni pubbliche di natura essenziale e per la fruizione dei servizi pubblici e delle risorse ambientali, sono equiparati ai cittadini del Canton Ticin.
Per quanto riguarda l' erogazione di servizi e di prestazioni essenziali, nonché per i rapporti contrattuali ad essi connessi, al fine di attuare quanto disposto nel precedente capoverso, il Comune di Campione d' Italia è equiparato al Comune ticinese.
3. Ai cittadini di Campione è riconosciuta l' ammissione alle strutture sanitarie diagnostiche, terapeutiche e di riabilitazione riconosciute dal Cantone.
Le prestazioni sanitarie (diagnostiche, terapeutiche e riabilitative) sono concesse alle

medesime condizioni ed alle stesse tariffe applicabili ai cittadini del Cantone per il tramite di un assicuratore svizzero autorizzato ai sensi della LAMal, comprese le ospedalizzazioni extracantonali ai sensi dei disposti LAMal.

Il premio assicurativo pro capite per i cittadini di Campione è quindi determinato assumendo come base il premio dell' assicurazione ordinaria delle cure medico-sanitarie applicato dall' assicuratore per il Canton Ticin.

Ai cittadini di Campione non si applicano tuttavia i sussidi previsti nell' assicurazione sociale contro le malattie in virtù del vigente diritto cantonale.

4. Ai cittadini di Campione è riconosciuta, a parità di condizioni dei cittadini del Cantone, la possibilità di frequentare le scuole medie e post obbligatorie cantonali, la Scuola universitaria professionale e l' Università della Svizzera Italiana.

Rimane riservata e sottomessa alla legislazione federale e cantonale in materia di lavoratori stranieri, la frequenza alle scuole pubbliche professionali che comprendano o siano complementari ad attività lavorative o di formazione pratica.

5. I cittadini di Campione sono equiparati ai cittadini del Cantone per quanto concerne la pesca dilettantistica.

Essi sottostanno alla legislazione cantonale con particolare riferimento alla tenuta della statistica del pescato, alla frequentazione del corso di introduzione alla pesca, al riconoscimento del contributo alla Federazione ticinese per l' acquicoltura e la pesca e alla sottomissione alle contravvenzioni previste in caso di violazione della legge e del regolamento di applicazione della legge cantonale in materia.

Analoga equiparazione vale per la pratica della caccia, con rilascio ai cittadini di Campione d' Italia che ne hanno diritto, della patente alle condizioni previste per i domiciliati nel Cantone giusta l' art. 12 della legge sulla caccia.

6. In caso di necessità, su istanza del Sindaco di Campione d' Italia, il Consiglio di Stato può autorizzare i distaccamenti di pronto intervento della protezione civile ad intervenire sul territorio di Campione d' Italia.

Sono fatte salve le convenzioni stipulate in materia dalle rispettive Autorità nazionali.

7. Si ribadisce l' intento di affrontare, proponendolo nelle sedi competenti, il problema connesso alla sistemazione del tratto stradale di congiunzione Bissone-Campione, nonché dell' allacciamento della rete fognaria di Campione d' Italia all' impianto di depurazione delle acque del Consorzio IDA Lugano e dintorni.

8. L' attuazione della presente dichiarazione è vincolata all' applicazione da parte del Comune di Campione d' Italia della menzionata dichiarazione del sindaco.

9. L' importo finanziario previsto a titolo di perequazione per le prestazioni, i servizi e gli impegni di cui alla presente dichiarazione è suscettibile di modifiche a decorrere dall' inizio di ogni anno civile di applicazione, a compensazione totale degli oneri derivanti dall' applicazione del presente accordo.

10. La presente dichiarazione entra in vigore dal 1 di gennaio 1998 ed è suscettibile di revoca con preavviso di sei mesi per la fine di ogni anni civile.

Essa si riterrà decaduta, senza necessità di preavviso alcuno, all' entrata in vigore della Convenzione internazionale regolante i rapporti tra Cantone del Ticino e Comune di Campione d' Italia di cui alle premesse, in quanto comprenda le materie oggetto della presente dichiarazione:

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente: p.o. Il Cancelliere:

G. Buffi

G

. Gianella

Allegato 2

Allegato 3

Tra l' Università della Svizzera italiana (USI) rappresentata dal Consiglio costituente e il Consiglio di Stato si:

conviene

1. Il Consiglio di Stato è autorizzato a sottoscrivere l' accordo del con Campione d' Italia circa la frequenza, da parte di cittadini italiani o di altra nazionalità stabilmente residente nel Comune di Campione d' Italia, delle Facoltà dell' Università della Svizzera italiana.

2. L' accordo stabilito dal Consiglio di Stato è vincolante per l' Università della Svizzera italiana.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente: p.o. Il Cancelliere:
G. Buffi G. Gianella

PER L' UNIVERSITA' DELLA SVIZZERA ITALIANA

Il Presidente: Il Segretario Generale:
M. Baggolini M. Dell' Ambrogio

Allegato 4

Tra la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUP-SI) rappresentata dal Consiglio della Scuola universitaria professionale e il Consiglio di Stato di

decide

1. Il Consiglio di Stato è autorizzato a sottoscrivere l' accordo del ... con Campione d' Italia circa la frequenza, da parte di cittadini italiani o di altra nazionalità stabilmente residenti nel Comune di Campione d' Italia, dei dipartimenti della SUP-SI.
2. L' accordo stabilito dal Consiglio di Stato è vincolante per la SUP-SI.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente: p.o. Il Cancelliere:
G. Buffi G. Gianella

PER LA SUP-SI

Il Presidente del Consiglio:

Allegato 5

Tra l' Ente Ospedaliero Cantonale (EOC), rappresentato dal proprio Consiglio di Amministrazione, ed il Consiglio di Stato si

conviene

1. Il Consiglio di Stato è autorizzato a sottoscrivere l' accordo del con Campione d' Italia circa l' ammissione presso gli stabilimenti dell' EOC (cure stazionarie, semi-ospedaliere o ambulatoriali) di cittadini italiani o di altra nazionalità stabilmente residenti nel Comune di Campione d' Italia e compresi nel contratto d' assicurazione stipulato con un assicuratore svizzero riconosciuto ai sensi della LAMal.
2. L' accordo stabilito dal Consiglio di Stato è vincolante per l' EOC.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente: p.o. Il Cancelliere:
G. Buffi G. Gianella

Per l' EOC

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
Fabio Rezzonico